



Piemonte 108/2014/PRSE



**REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL
PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario relatore

nell'adunanza pubblica del 3 giugno 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi.

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2012 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Avigliana è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, presenta una notevole incidenza di residui attivi sull'avanzo di amministrazione (quest'ultimo di importo pari ad € 1.698.634,19 a fronte di € 599.231,25 per residui dei Titoli I e III relativi ad esercizi anteriori il 2010; incidenza del 35,28%).

Peraltro, se si considera che dell'avanzo d'amministrazione solo € 157.831,81 sono disponibili, essendo la rimanenza costituita da fondi vincolati per spese in conto capitale, l'incidenza dei residui attivi relativi ad esercizi anteriori il 2010 risulta superiore all'intero avanzo.

Dall'esame del rendiconto si rileva, inoltre, un disequilibrio tra entrate correnti aventi carattere non ripetitivo (pari ad € 631.088,90) e spese correnti aventi carattere non ripetitivo (pari ad € 312.436,25) nonché un disequilibrio, anche se lieve, della gestione corrente (per € 131.793,92 a fronte di complessivi € 8.815.896,59 per entrate correnti).

Con distinte note istruttorie n. 2234 del 14 febbraio 2014, n. 3971 del 24 marzo 2014 e n. 5605 del 15 maggio 2014, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione di indicare la natura dei residui attivi relativi all'esercizio 2009 ed agli esercizi anteriori, precisando in particolare ogni elemento utile ad accettare l'effettività degli stessi ed il loro grado di riscuotibilità, fornendone il relativo elenco con espressa indicazione di quelli tuttora da riscuotere. Inoltre, sono state chieste spiegazioni circa la natura e la destinazione delle entrate non ripetitive.

L'Organo di revisione del Comune di Avigliana, con note n. 3314/3837 del 27 febbraio 2014, n. 5807 dell'aprile 2014 (nella nota difetta la data) pervenuta a questa Sezione il 7 aprile 2014 e n. 9527/0009743 del 21 maggio 2014, ha inviato la documentazione richiesta, precisando quanto segue:

"RESIDUI TITOLO I E III ANNI 2009 E PRECEDENTI (quadro 1.9.9).

I residui del titolo I rilevano

- tassa raccolta rifiuti

anno 2007 e precedenti: Euro 5.797,96 totalmente incassati nell'anno 2013

anno 2008: Euro 153.436,90 di cui 7.775,02 incassati nell'esercizio 2013

anno 2009: Euro 182.458,97 di cui 6.098,95 incassati nell'esercizio 2013

- imposta comunale sugli immobili

anno 2007 e precedenti: Euro 48,92 totalmente incassati nell'esercizio 2013.

I residui del titolo III rilevano:

- sanzioni per violazioni diverse e servizi connessi servizio polizia locale

anno 2007 e precedenti: Euro 114,72 totalmente riscossi nell'esercizio 2013

anno 2008: Euro 64.689,16 di cui 1.081,82 riscossi nell'esercizio 2013

anno 2009: Euro 114.305,21 di cui 1.164,99 riscossi nell'esercizio 2013

- proventi per servizi scolastici

anno 2007 e precedenti: Euro 150,00

anno 2009: Euro 921,64

- fitti, canoni e rimborsi vari da gestione patrimonio comunale

anno 2007 e precedenti: Euro 6.740,19 di cui 152,22 riscossi nell'esercizio 2013

anno 2008: Euro 12.299,11 di cui 1.000,00 riscossi nell'esercizio 2013

anno 2009: Euro 56.897,66 di cui 3.755,05 riscossi nell'esercizio 2013

- rimborsi diversi

anno 2007 e precedenti: Euro 621,93

anno 2009: Euro 748,88 di cui 60,00 riscossi nell'esercizio 2013

Quanto ai residui ancora da riscuotere si rileva che le poste si riferiscono per lo più a ruoli tributari ordinari e/o a ruoli per la riscossione coattiva in carico al concessionario".

Con la successiva nota 21.05.2014 ha inoltre precisato che:

" 1) il risultato di amministrazione al 31/12/2013 risulta pari a euro 1.969.281,83 di cui:

- vincoli fondo svalutazione crediti euro 357.831,76

- disponibili euro 1.611.430,07;

2) residui attivi titoli I e III inerenti esercizio 2010 e precedenti da rendiconto 2013:

- conservati a bilancio ante 2010 euro 11.688,39

- conservati a bilancio esercizio 2010 euro 347.124,78

- a registro dubbia esigibilità ante 2010 euro 1.616.491,67

- a registro dubbia esigibilità 2010 euro 102.890,87

3) residui attivi titoli I e III inerenti esercizio 2009 e precedenti da rendiconto 2013:

Titolo I:

- tassa raccolta rifiuti:

anno 2008 euro 145.661,88 totalmente cancellati;

anno 2009 euro 176.360,02 totalmente cancellati;

titolo III:

sanzioni per violazioni diverse e servizi connessi servizio polizia locale

anno 2008 euro 63.607,34 totalmente cancellati

anno 2009 euro 113.140,22 totalmente cancellati

proventi per servizi scolastici

anni 2007 e precedenti euro 150,00 totalmente cancellati;

anno 2008 euro 921,64 totalmente cancellati



fitti, canoni e rimborsi vari da gestione patrimonio comunale

anno 2007 e precedenti euro 6.587,97 totalmente cancellati;

anno 2008 euro 11.299,11 totalmente cancellati;

anno 2009 euro 53.142,61 totalmente cancellati".

Per quanto concerne le entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, l'organo di revisione ha comunicato che:

"Come indicato nel questionario le entrate in questione risultano riferibili a:

- contributi rilascio permessi a costruire a finanziamento spese correnti, euro 229.920,60;
- entrate da accertamenti tributari, euro 275.525,25 di cui euro 52.499,87 I.C.I. e euro 223.075,38 T.A.R.S.U.;
- sanzioni per violazione al codice della strada, euro 125.593,05, per totali euro 631.088,90.

Le uscite di natura eccezionale sostenute nell'anno sono invece riferibili a:

- Consultazioni elettorali locali 34.710,03
- Oneri straordinari della gestione corrente 37.963,51 riferibili per euro 6.529,89 a rimborso entrate patrimoniali e tributarie diverse non dovute, euro 29.019,52 a rimborso contributi per permessi a costruire, per euro 2.414,10 per rimborso sinistri sotto franchigia assicurativa;
- Pagamento spese legali controparte a seguito sentenze o atti equiparati, 27.945,35;
- Altre diverse per euro 211.817,36 riferibili per euro 22.500,00 a monitoraggio straordinario fondo Lago Grande, per euro 13.471,92 a noleggio generatore aria calda a seguito guasto impianto riscaldamento impianti sportivi, euro 32.470,50 per spese legali conseguenti a ricorsi su accertamenti tributari, euro 59.972,94 per rimborso anticipato prestito regionale e euro 83.402,00 per restituzione allo Stato maggiore assegnazione FOSPRI derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. 95/2012, per totali euro 312.436,25.

Le citate entrate inerenti i contributi per il rilascio di permessi a costruire e le sanzioni per violazioni al codice della strada che il questionario rileva tra quelle di natura eccezionale, sono state invece imputate, a norma di legge, a finanziamento di uscite correnti a carattere ripetitivo".

Per completezza, va rilevato che l'istruttoria ha riguardato numerosi altri profili (mancato rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, spesa per collaborazioni e/o incarichi di studio e consulenza, organismi partecipati in perdita, limiti di spesa di cui all'articolo 6 del d.l. n. 78/2010): all'esito delle precisazioni fornite dall'ente, tali supposte irregolarità possono ritenersi superate.

Con riferimento ai rimanenti profili, in base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione



della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a



pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** *** ***

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Avigliana, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, mette in luce la presenza di residui attivi titolo I e III anteriori l'esercizio 2010 per un importo (€599.231,25) particolarmente rilevante in relazione all'avanzo di amministrazione registrato (€1.698.634,19; incidenza pari al 35,28%).

La situazione si presenta critica se si considera il solo avanzo disponibile: infatti, se si considera che dell'avanzo d'amministrazione solo € 157.831,81 sono disponibili, essendo la rimanenza costituita da fondi vincolati per spese in conto capitale, l'incidenza dei residui attivi relativi ad esercizi anteriori il 2010 risulta superiore all'intero avanzo.

La modalità di gestione dei residui, sia attivi che passivi, è di fondamentale importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.

Molto spesso, infatti, accade che le procedure di formazione e rendicontazione del bilancio non siano conformi alle norme ed ai principi contabili vigenti in materia.

In fase previsionale si assiste sovente alla sistematica sovrastima delle entrate e al sottodimensionamento delle voci di spesa.

In fase di rendicontazione si assiste invece al mantenimento in bilancio di residui insussistenti o di dubbia esigibilità.

Tutto ciò si ripercuote negativamente sul bilancio dell'ente e finisce per generare situazioni di grave criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio.

In particolare, in merito al mantenimento in bilancio dei residui attivi, si rileva che il credito può essere mantenuto nel bilancio, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente: possono essere mantenuti fra i residui dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che nella sostanza, e non solo formalmente, costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata.

Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi - entrate che l'ente ha accertato, ma non



incassato -, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali).

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.

Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli enti locali).

Considerato che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritieri e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenta un ragionevole grado di certezza.

Con specifico riferimento a quanto emerge dal conto consuntivo del Comune di Avigliana, per quanto attiene ai residui attivi relativi ad anni precedenti il 2010, tali osservazioni acquistano pregnanza alla luce dell'ingente incidenza dei residui attivi sull'avanzo di amministrazione: considerato che dell'avanzo d'amministrazione solo € 157.831,81 sono disponibili, essendo la rimanenza costituita da fondi vincolati per spese in conto capitale, l'incidenza dei residui attivi relativi ad esercizi anteriori il 2010 è superiore all'intero avanzo, e l'ente, pertanto, si trova in una situazione di disavanzo sostanziale dovendo ripristinare i fondi vincolati per il loro intero ammontare.

La situazione, peraltro, era già stata in parte evidenziata dalla Sezione con la deliberazione n. 279 del 29 luglio 2013.



In particolare, con quest'ultima deliberazione, la Sezione aveva evidenziato che "l'ammontare dei residui attivi del Titolo I e del Titolo III risalenti ad annualità antecedenti al 2007 al 31/12/2010 è pari ad euro 877.887,16, circa il 32% dell'avanzo di amministrazione accertato nel corso del 2010 (pari ad euro 2.707.838,17) ed utilizzato nell'esercizio 2011 per un importo pari ad euro 1.011.040,00. Risultano, inoltre, residui stralciati o cancellati per euro 605.314,29 e ancora da riscuotere al 31/12/2011 per euro 243.536,79", ritenendo, inoltre, che "il verificarsi di operazioni di stralcio "ciclico" di residui attivi di consistente ammontare può essere indice di una non corretta gestione delle entrate già in fase di previsione e accertamento".

Preso atto di quanto già oggetto di delibera, va rilevato che, se la situazione risulta migliorata per quanto concerne i residui oggetto della citata deliberazione (residui risalenti ad annualità antecedenti al 2007), altrettanto giudizio non può essere esteso alla complessiva gestione residui.

Con riferimento, infatti, ai residui attivi di parte corrente risalenti ad almeno 3 esercizi precedenti, l'incidenza sull'avanzo di amministrazione permane gravemente patologica.

Né tale considerazione può essere inficiata dalla circostanza che l'obbligo normativo (art. 6, comma 17, d.l. n. 95/2012) di costituzione del fondo svalutazione crediti concerne solo i residui risalenti ad almeno 5 annualità precedenti: se questo, infatti, è l'obbligo di legge, nulla vieta che considerazioni di prudenza contabile inducano a valutazioni più rigorose da parte della giurisprudenza contabile.

D'altra parte, lo stesso principio di prudenza, al pari di quelli di veridicità e attendibilità, dovrebbe guidare l'operato degli amministratori nella predisposizione dei documenti contabili.

Peraltro, il richiamo ai principi di veridicità ed attendibilità non è casuale.

La situazione contabile del comune di Avigliana, per quanto concerne la gestione residui, evidenzia una permanente difficoltà di riscossione ovvero, irregolarità certamente più grave, una non corretta stima degli accertamenti di entrata.

Quanto esposto trova conferma nella costante cancellazione di residui vetusti, già evidenziata con la precedente delibera della Sezione: dal rendiconto 2012 emerge la cancellazione di complessivi € 677.578,66 della gestione corrente non vincolata, cancellazione non equilibrata dalla cancellazione di residui passivi di analoga natura (€ 105.751,04 per residui passivi gestione corrente non vincolata).

Dalla tabella 1.9.1, relativa alla situazione contabile al 31.12.2011, si evince che di € 506.839,77 di residui attivi del titolo I costituiti in anni precedenti il 2008, nel corso del 2012 sono stati riscossi solo € 24.119,46, con un indice di riscossione patologicamente attestato al 4,75 %.

Ciò che colpisce, peraltro, è il dato ricavabile dalla successiva tabella 1.9.2: con riferimento ai residui attivi relativi al 2008 ed esercizi anteriori, risultano cancellati € 492.883,90 per "sgravi richiesti e insussistenze accertate".

La Sezione ribadisce il proprio giudizio critico su quello che, a monte, presumibilmente, è un vizio nelle previsioni di entrata, risultando l'iscrizione in bilancio di accertamenti che poi, puntualmente, vengono stralciati a distanza di pochi anni.

Le perplessità della Sezione, infatti, riguardano anche i residui oggetto della presente istruttoria sulla cui esigibilità vi sono notevoli dubbi.

Tali residui, come comunicato dall'ente, sono costituiti (per quanto riguarda le poste di maggior rilievo) da:

- 1) € 153.436,90 relativi a TARSU anno 2008, di cui nel 2013 sono stati incassati € 7.775,02;
- 2) € 182.458,97 TARSU anno 2009, incassati nel 2013 € 6.098,95;
- 3) € 64.689,16 sanzioni CdS anno 2008, riscossi nel 2013 € 1.081,82;
- 4) € 114.305,21 sanzioni CdS anno 2009, riscossi nel 2013 € 1.164,99.

Il dato esposto conferma, purtroppo, le difficoltà di riscossione dell'ente: seppure vi sia una movimentazione di tali crediti, la percentuale di riscossione appare irrisoria e lascia intuire, come già avvenuto in passato, una non attendibilità delle poste in entrata.

A conferma di quanto esposto, con la nota 21 maggio 2014, in premessa riportata, l'ente ha comunicato i seguenti dati sulla cancellazione dei residui in questione;

– tassa raccolta rifiuti:

anno 2008	euro 145.661,88 totalmente cancellati;
anno 2009	euro 176.360,02 totalmente cancellati;

titolo III:

– sanzioni per violazioni diverse e servizi connessi servizio polizia locale

anno 2008	euro 63.607,34 totalmente cancellati;
anno 2009	euro 113.140,22 totalmente cancellati;

– proventi per servizi scolastici

anni 2007 e precedenti	euro 150,00 totalmente cancellati;
anno 2008	euro 921,64 totalmente cancellati;

– fitti, canoni e rimborsi vari da gestione patrimonio comunale

anno 2007 e precedenti	euro 6.587,97 totalmente cancellati;
anno 2008	euro 11.299,11 totalmente cancellati;
anno 2009	euro 53.142,61 totalmente cancellati”.

Tale evenienza impone, pertanto, o una revisione delle procedure di riscossione ovvero, a monte, una maggiore attenzione nella fase previsionale dell'entrata.



Chiaramente, questa massiccia cancellazione di residui attivi, se da un lato evidenzia irregolarità nella fase di accertamento o in quella di riscossione, dall'altro permette un risultato finanziario al 31.12.2013 più regolare.

Da questo punto di vista, la Sezione prende atto con favore del dato relativo all'avanzo di amministrazione, che al 31.12.2013 risulta pari ad euro 1.969.281,83 (di cui euro 1.611.430,07 interamente disponibili), nonché della creazione del fondo svalutazione crediti per euro 357.831,76.

*** *** ***

Dall'esame del rendiconto 2012, è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, ha evidenziato un esubero delle spese correnti rispetto alle entrate della medesima natura: i primi tre titoli delle entrate per l'anno 2012 registrano l'importo di € 8.815.896,59 mentre il titolo I delle spese indica l'importo di € 8.817.978,13, cui va aggiunta la spesa per il rimborso prestiti di cui al titolo III° pari ad € 129.712,38, per un disavanzo di parte corrente, al netto degli oneri straordinari, di € 131.793,92.

Si è inoltre rilevato un disequilibrio tra entrate correnti aventi carattere non ripetitivo (pari ad € 631.088,90) e spese di analoga natura (pari ad € 312.436,25), ed anche in tal caso va rilevato che si tratta di una situazione già riscontrata con la deliberazione n. 279 del 29 luglio 2013.

Per quanto concerne il disavanzo di parte corrente, questo risulta coperto con entrate derivanti da contributi per permessi di costruire per € 229.920,60.

In ordine all'importanza di tale saldo, va richiamato non solo l'art. 162 del tuel, ma anche ricordato che il pareggio di parte corrente, salvo ulteriori interventi del legislatore, dal 2016 sarà un preciso obbligo normativo.

Infatti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243:

"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti".

Ciò posto, pur rilevando che il disequilibrio di parte corrente, se valutato in relazione al totale delle entrate del titolo I, non appare eccessivo, ciò nondimeno rimane una criticità da segnalare in quanto aggravata dal fatto che vi sono entrate correnti non ripetitive destinate a spese correnti ordinarie.



Sul punto, va ricordato che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi.

Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio.

Su tale aspetto, la Sezione non può che richiamare quanto già considerato nella citata deliberazione e cioè che "*che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio*".

Nello specifico, il delta tra i due fattori, pari ad € 318.271,54 rappresenta l'impiego di entrate straordinarie per la copertura di spese correnti ordinarie o spese in conto capitale.

Trattandosi di entrate che non rappresentano una costante, se il loro impiego per coprire spese in conto capitale appare del tutto condivisibile, non altrettanto può dirsi per la copertura di entrate correnti ripetitive.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, solo una minima parte di tale delta (pari ad € 24.250,00, relativi a proventi dal violazioni del codice della strada) risulta destinata al finanziamento di spese in conto capitale, mentre, come ricordato, € 229.920,60 (relativi a contributi da permessi di costruire) risultano destinati alla copertura di spese correnti.

*** *** ***

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2013. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:



- 1) Accerta che nel corso del 2012 il comune di Avigliana presenta un'elevata incidenza di residui attivi, provenienti anche da anni precedenti al 2010, in rapporto all'avanzo di amministrazione e che, con riferimento agli stessi, la percentuale di riscossione risulta minima;
- 2) Invita l'Amministrazione dell'Ente ad un'attenta revisione delle procedure di accertamento e/o di quelle di riscossione;
- 3) Accerta l'impiego di risorse non ripetitive per la copertura di spese ordinarie ed il mancato raggiungimento dell'equilibrio corrente;
- 4) Invita l'Amministrazione al perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, non utilizzando entrate aventi carattere non ripetitivo per la copertura di spese ripetitive.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2014.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente pronuncia.

Dispone la trasmissione, a mezzo sistema Siquid, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune.

Il Magistrato Estensore

(dott. Cristiano Baldi)

Il Presidente f.f.

(dott. Mario Pischedda)

Depositata in Segreteria

il

- 6 GIU. 2014

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)